



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

GIARDINO FRANCESCO Presidente

TORIELLO MICHELE Relatore

DE LORENZI ALESSANDRO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5602/2017 depositato il 20/12/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2893/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

contro:

AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE
VIA LAMARMORA N.2 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

C. R. G.

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO N. 12 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592002 [redacted] 000 ALTRI TRIBUTI 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592003 [redacted] 000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592003 [redacted] 000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006 [redacted] 000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006 [redacted] 000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008 [redacted] 000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008 [redacted] 000 IRAP 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE STACCATA DI LECCE

Si certifica che avverso la presente sentenza non è stato proposto nei termini di legge ricorso per la Cassazione, né istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c.

Lecce, 23.02.2022

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 5602/2017

UDIENZA DEL

10/11/2021 ore 09:30

N° 3057/2021

PRONUNCIATA IL:
10/11/2021


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
18/11/2021

Il Segretario/
Domenico COMAIANNI



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE STACCATA DI LECCE
E' COPIA AUTENTICA

Dott.ssa Sonia Maria Civilla
Collaboratore Amministrativo Contabile





IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il 16 maggio 2015 il signor **R. G. C.** riceveva da *Equitalia Sud spa* il sollecito di pagamento n.0592015[redacted]000, relativo a sei cartelle esattoriali (nn. 0592002[redacted]000, 0592003[redacted]000, 0592003[redacted]000, 0592006[redacted]000, 0592006[redacted]000, 0592008[redacted]000 e 0592008[redacted]000) che, secondo quanto contestato, il signor **C.** non aveva mai pagato.

Il 20 luglio 2015 (e, dunque, entro il prescritto termine di 90 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento) il signor **C.** inviava al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi 537 ss. L. 24 dicembre 2012, n. 228, un'istanza di annullamento delle cartelle esattoriali sopra indicate, allegando documentazione volta a dimostrare l'avvenuto parziale pagamento delle somme in questione, e contestando altresì l'erroneo o comunque non intellegibile calcolo degli interessi di mora e di quelli per ritardata iscrizione a ruolo.

All'istanza non faceva seguito alcun provvedimento ovvero alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero dell'agente della riscossione.

Il 14 aprile 2016 il signor **C.**, recatosi nuovamente presso gli uffici di *Equitalia*, richiedeva copia dell'estratto di ruolo a suo carico, constatando che le cartelle esattoriali oggetto dell'istanza non erano state annullate di diritto a seguito della mancata risposta alla sua istanza (come previsto dal comma 540 del citato art. 1 L. 228/2012), ma risultavano ancora iscritte a ruolo.

Il contribuente proponeva pertanto tempestivo ricorso avverso i predetti avvisi, sottolineando che il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti prevedeva che, decorsi 220 giorni dalla presentazione dell'istanza di annullamento, le cartelle erano *annullate di diritto*.

Costituitisi in giudizio l'Ufficio e l'agente della riscossione, con sentenza n. 2893/2017, pronunciata il 9 maggio 2017 e depositata il 4 settembre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese, rilevando sinteticamente che "la diffida effettuata dal contribuente ex legge 228/2012 si presentava generica", nonché "del tutto priva di qualsiasi supporto documentale", e, dunque, non poteva da essa farsi discendere l'annullamento delle cartelle esattoriali.

I MOTIVI DI APPELLO

Con atto di appello tempestivamente depositato il contribuente ha impugnato la sentenza sopra indicata, per il seguente unico motivo: **errata interpretazione ed applicazione della legge n. 228/2012 e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.**; si rappresenta che la presentazione dell'istanza di annullamento prevista dall'art. 1 L. 228/2012 era stata documentata nel ricorso introduttivo, e che l'istanza indicava in maniera certamente esaustiva i motivi per i quali il contribuente chiedeva all'ufficio di procedere all'annullamento delle cartelle esattoriali, essendo peraltro alla stessa allegate tre quietanze di pagamento relative a parte degli importi oggetto delle sei cartelle esattoriali per le quali è proceduto; si evidenzia che i giudici di prime cure avrebbero dovuto limitarsi a prendere atto della mancata risposta dell'ufficio all'istanza entro il prescritto termine di 220 giorni, dichiarando che, per effetto di ciò, si era verificato l'annullamento delle pretese tributarie.

L'Ufficio ed Agenzia delle Entrate - riscossione hanno depositato **controdeduzioni**, evidenziando l'inammissibilità dell'appello, per mancanza di specifici motivi, e l'inammissibilità del ricorso originario, proposto avverso cartelle esattoriali ritualmente notificate e mai impugnate dal contribuente (essendosi il rapporto esaurito con la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, ogni doglianza in proposito deve essere ritenuta del tutto improponibile), avverso un sollecito di pagamento non tempestivamente impugnato, ed avverso la comunicazione dell'ente impositore del 17 maggio 2016 che non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 d. lgs. 546/1992. Quanto al merito della vicenda, si evidenzia che le cartelle in questione risultano oggetto di un piano di rateazione del debito del 23 giugno 2010, e che il sollecito di pagamento del concessionario era per l'appunto conseguente al mancato pagamento di alcune rate da parte del contribuente.

Il contribuente ha depositato **memorie illustrative**, evidenziando tra l'altro che per altre cartelle esattoriali contributive il signor **C.** aveva proposto un'altra istanza, anch'essa ignorata dall'agente della riscossione, e che, con sentenza irrevocabile n. 427/2020, la Corte d'Appello di Lecce,

ha annullato le cartelle ritenendo illegittimo il comportamento adottato dal concessionario della riscossione, che "ha affermato di non aver ricevuto alcun flusso informativo da parte dell'I.N.P.S., mentre l'Istituto previdenziale ha dichiarato di non aver inviato nulla in quanto il concessionario della riscossione non ha trasmesso la domanda, con conseguente estraneità a tutti i motivi del ricorso. In effetti il passaggio che sembra non essere stato rispettato è quello della trasmissione della domanda da parte del concessionario della riscossione all'I.N.P.S., senza la quale, l'Istituto non avrebbe potuto rispondere. Alla stregua delle considerazioni che precedono, attesa la regolarità formale della domanda presentata dall'appellante, in quanto richiama due delle cause previste dall'art.1, comma 538, della predetta legge n.228 del 2012, e cioè le lettere e) ed f), ed allega documentazione probatoria (...), e considerato che la società di riscossione non ha risposto nei 220 giorni, si deve dichiarare il diritto dell'appellante al discarico delle partite oggetto di contenzioso".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

Ed invero, premesso che i motivi sui quali si fonda il gravame sono stati analiticamente chiariti e sufficientemente delineati dal contribuente nell'atto di appello (appello che non può, dunque, essere dichiarato inammissibile, così come invocato dall'Ufficio), occorre rilevare che il contribuente ha esaurientemente documentato di aver legittimamente, tempestivamente e ritualmente azionato la procedura prevista dall'articolo 1, commi 537 e seguenti, della L. 228/2012, nel testo vigente all'epoca dei fatti.

Ed invero egli, ricevuto in data 16 maggio 2015 il sollecito di pagamento relativo alle cartelle esattoriali in oggetto, ha entro il prescritto termine di 90 giorni presentato all'agente della riscossione una dichiarazione / istanza, contestando per motivi di forma e di merito la pretesa impositiva.

L'istanza non ha avuto alcun seguito, e tanto ha inesorabilmente comportato l'annullamento di diritto dei ruoli, come prescritto dall'art. 1, comma 540, L. 228/2012.

Pare opportuno richiamare le motivazioni con le quali, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello di specie, Cassazione civile, sez. trib., 19 settembre 2019, n. 28354, ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'appunto ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012:

4. Va esaminata preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l'eccezione sollevata dalla società controricorrente di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1 comma 540.

4.1. Con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso Dir. Equitalia 6 maggio 2010, n. 10). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

Nella direttiva indicata si prevedeva che "l'attività di recupero coattivo non può prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo... Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attività di riscossione... Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela da parte del debitore; b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato; c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte; d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo...; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato... Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o



dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese...".

4.2. Tale prassi è stata disciplinata con la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-542, (in tal senso Dir. di gruppo 11 gennaio 2013, n. 2, prot. (OMISSIS))

La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, prima delle modifiche di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538".

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lett. f di una clausola generale, costituita "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso" (comma 538, "ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso").

L'art. 1, comma 539, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.

Pertanto, il comma 539, prevede che "entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo".

La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540, "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539, e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537, sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi").

L'art. 1, comma 543, disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla "prassi" dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che "le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente

legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537, sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".

4.3. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, ha modificato la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 538-540, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la "decadenza" l'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lett. f (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso").

Nel comma 539, non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.

Il comma 539 bis, aggiunto, dispone che "La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538, non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione".

Il comma 540, rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che "l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito". L'annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 15, prevede una disciplina transitoria, in base alla quale "le Disp. della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 538 a 540, nel testo modificato dall'art. 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche".

5. L'eccezione sollevata dalla società controricorrente, già in precedenza fatta valere in sede di appello ... è fondata. Infatti, poiché la dichiarazione di cui al comma 538, è stata presentata dalla società in data 20-3-2013, trova applicazione la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 538, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1. Invero, il D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, detta una specifica norma transitoria, sopra richiamata, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015.

Per le dichiarazioni presentate prima di tale data, tra cui innegabilmente quella presentata dalla società controricorrente, trova applicazione la precedente normativa di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Pertanto, non può essere applicata la porzione di norma introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015, che, modificando la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, ha previsto che "l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito". Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per "le casse erariali" e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.

Nella specie ... l'Agenzia delle entrate non ha provveduto nel termine di 220 giorni a fornire la dovuta comunicazione alla debitrice ed a trasmettere i "conseguenti flussi informativi" al concessionario della riscossione. Pertanto, trova applicazione la previsione di cui al comma 540, per cui "le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo (il concessionario della riscossione) è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli". Inoltre, "contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".

6. Deve essere, quindi, pronunciata sentenza declaratoria della cessata materia del contendere.

Analoga sorte deve avere il presente procedimento, nel quale l'istanza - alla quale non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio - è stata presentata dal contribuente entro 90 giorni dal ricevimento dell'indicato sollecito di pagamento, con l'indicazione dei motivi previsti dalla

lettera f) dell'art. 1, comma 538, L. 228/2012 (certamente vigente all'epoca dei fatti, in quanto abrogato solo dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015).

La mancata comunicazione nel termine di 220 giorni ha comportato l'annullamento di diritto delle cartelle oggetto dell'istanza del contribuente, non potendo trovare applicazione le eccezioni che il decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto - ma solo per le istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore - nell'ultima parte del comma 540 novellato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

la Commissione accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012. Spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 10 novembre 2021

IL GIUDICE RELATORE
dott. Michele Toriello



IL PRESIDENTE
dott. Francesco Giardino

